

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 766)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 6 novembre 1959 (V. Stampato n. 1567)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

e col Ministro della Sanità

(GIARDINA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

L'11 NOVEMBRE 1959

**Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione
e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I funzionari ed agenti di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repres-

sione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, hanno facoltà di accedere liberamente, anche di notte, nei locali menzionati nell'articolo 95 del regolamento d'esecuzione, approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per effettuare il prelievo dei campioni delle sostanze e dei prodotti ivi esistenti ed ogni altra operazione di vigilanza e controllo.